



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio paesaggio e biodiversità

territorio@certregione.fvg.it
paesaggio@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 031
fax + 39 0432 555 144
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° STBP/B/

(pratica **VDS018_16**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11.07.2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Interventi: VdS018_16. Piano venatorio distrettuale del distretto n. 15 "Pianura Isontina".

Proponente: Servizio caccia e risorse ittiche

Comuni: vari in provincia di Udine e Gorizia

Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza del piano venatorio del distretto n. 15 presentata dal Servizio caccia e risorse ittiche con nota protocollata con il numero 10892/B del 18/03/2016;

Constatato che l'area interessata dal piano comprende i seguenti Siti Natura 2000: ZSC e ZPS "Foce dell'Isonzo – Isola della Cona", ZSC e ZPS "Laguna di Marano e Grado", ZSC "Cavana di Monfalcone", ZSC "Colle di Medea", ZSC "Confluenza Fiumi Torre e Natisone";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio paesaggio e biodiversità di data 06.05.2016 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nel piano venatorio del distretto n. 15 "Pianura Isontina" pervenuto in allegato all'istanza presentata dal Servizio caccia e risorse ittiche con nota protocollata con il numero 10892/B del 25/03/2016;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Il piano venatorio del distretto n. 15 "Pianura Isontina", secondo le modalità esecutive contenute nell'istanza del 10892, successivamente integrata in data 3.05.2016 del Servizio caccia e risorse ittiche non determina un'incidenza significativa sui siti ZSC e ZPS "Foce dell'Isonzo – Isola della Cona", ZSC e ZPS "Laguna di Marano e Grado", ZSC "Cavana di Monfalcone", ZSC "Colle di Medea", ZSC "Confluenza Fiumi Torre e Natisone", tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
2. Il piano venatorio del distretto n. 15 "Pianura Isontina" non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, può essere attuato;
3. Si formulano le seguenti prescrizioni:
 - a) Gli interventi relativi ai miglioramenti ambientali all'interno dei siti Natura 2000, qualora comportino operazioni non escluse ai sensi dell'allegato C della delibera 1323/2014, dovranno essere verificati dal Servizio paesaggio e biodiversità per verificarne la coerenza con la gestione ottimale degli habitat relativamente a modalità e tempistica di esecuzione degli interventi e all'utilizzo delle specie e sementi più idonee al sito.
 - b) L'art. 7 comma 2 della L. 221/2015 vieta il foraggiamento dei cinghiali, escluso quello finalizzato all'attività di controllo. Qualora nell'ambito dei monitoraggi periodici sulle specie e gli habitat tutelati dalle direttive 92/43 CEE e 2009/147 CE si evidenziassero impatti derivanti dalla presenza di punti di foraggiamento ricadenti su habitat di interesse comunitario all'interno dei siti della Rete Natura 2000, il Servizio paesaggio e biodiversità darà comunicazione alla riserva di caccia e al distretto relativamente alle modifiche da apportare;
 - c) Qualora i monitoraggi periodici sulle specie e gli habitat tutelati dalle direttive 92/43 CEE e 2009/147 CE evidenziassero degli impatti sulle specie faunistiche tutelate connessi all'ubicazione o al periodo di utilizzo degli appostamenti fissi, il Servizio paesaggio e biodiversità darà comunicazione alla riserva di caccia e al distretto venatorio interessati relativamente alle modifiche da apportare;
 - d) Al fine di minimizzare possibili errori derivanti dal riconoscimento e limitare il disturbo e escludere impatti negativi sulle specie tutelate, l'apertura della caccia alle specie Codone *Anas acuta*, Marzaiola *Anas querquedula*, Mestolone *Anas clypeata*, Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Anas strepera*, Fischione *Anas penelope*, Moriglione *Aythya ferina*, Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*, Beccaccino *Gallinago gallinago*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Frullino *Limnocryptes minimus*, Pavoncella *Vanellus vanellus* debba necessariamente essere uniformata in un'unica data al 1° ottobre nelle ZPS classificate quali "zone umide" ai sensi dell'allegato A, riferito all'articolo 4, del già citato D.P.Reg. 301/07 (nonché ai

sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

- e) Per evitare interferenze con la migrazione prenuziale (art. 7 direttiva 2009/147/CE) delle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*) e Beccaccia (*Scolopax rusticola*) la caccia deve essere interrotta al 20 gennaio.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Udine,

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- arch. Chiara Bertolini -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFUF